



Università degli Studi "G. d'Annunzio"

Dipartimento di Architettura

Viale Pindaro, 42 - 65127 Pescara - C.F. 93002750698 P.I. 01335970693

BANDO DARCH N° 02/2024

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 01 BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA sul Progetto dal titolo "Extended Mind models for the design of human environment – EX-MIND" finanziato nell'ambito della Call Erasmus Mundus Design Measures (ERASMUS-EDU-2023-EMJM-DESIGN);

IL DIRETTORE

- Vista la Legge 240/2010;
- Visto lo Statuto dell'Ateneo "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara;
- Visto il "Regolamento per l'istituzione di borse di studio per attività di ricerca" dell'Ateneo "G. D'Annunzio", emanato con D.R. N° 701 del 01.11.2013 e modificato con D.R. n. 420 del 13 febbraio 2018, di seguito chiamato Regolamento;
- Visto, in particolare, l'art. 1 comma 1 del suddetto Regolamento:
L'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, nell'ambito delle proprie attribuzioni, istituisce borse di studio finalizzate alla partecipazione a gruppi o progetti di ricerca e destinate alle categorie di cui:
 - c) all'art. 18, comma 5, lett. f) della stessa Legge (240/2010), così come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. h), del D. L. n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012 n. 35;*
- Visto l'art. 18, comma 5, lett. e) Legge 240/2010):
La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:
 - f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi (...) sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.*
- Visto il Manuale delle procedure (approvato dal C.d.A. del 10.6.2019);
- Vista la Convenzione di sovvenzione – GRANT AGREEMENT – Project 101128151 – EX – MIND.
- Vista la call Erasmus Mundus Design Measures (ERASMUS-EDU-2023-EMJM-DESIGN), nell'ambito dell'azione ERASMUS Lump Sum Grants;
- Vista la Delibera del Senato Accademico del 20/12/2023 che nell' art. 1 esprime parere favorevole alla gestione presso il Dipartimento di Architettura del Progetto dal titolo "Extended Mind models for the design of human environment – EX-MIND" finanziato nell'ambito della Call Erasmus Mundus Design Measures (ERASMUS-EDU-2023-EMJM-DESIGN);
- Vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura del 29/02/2024 con la quale è stata approvata la proposta di attivazione di N° 01 Borsa di Studio per attività di ricerca;

DISPONE

Art. 1 – Istituzione

1. E' indetta la selezione per il conferimento di N° 01 Borsa di Studio, della durata di sei (06) mesi e dell'importo di € 5.000,00 (cinquemila euro), destinata alla categoria indicata all'art. 1 comma 1 lettera c) del Regolamento, avente le seguenti caratteristiche:

Tipologia (art. 1 regolamento lettera c)	Destinatari : <i>... dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi ((...)) sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad accezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi; art. 18, comma 5, lett. f), legge 240/2010</i>
Numero borse	01
Titolo borsa	Architettura e Benessere
Oggetto dell'attività formativa	Laboratorio istruttorio per partecipare alla call EMJM(Erasmus Mundus Joint Master) e per preparare i deliverables del progetto EXtented MIND model for the design of human environment.
Durata	Mesi: 6 (sei)
Importo singola borsa	EURO 5.000,00 (CINQUEMILA)
Modalità di pagamento	Numero rate 2 (trimestrali)
Requisiti di ammissione	Laurea (vecchio ordinamento)/Laurea Specialistica o Magistrale, in Architettura. Master su temi attinenti il progetto Buona conoscenza Inglese
Criteri di selezione e di formazione della graduatoria	Valutazione dei titoli e delle esperienze comprovanti specifiche competenze che siano attinenti all'attività di ricerca oggetto della borsa e titoli

2. E' preclusa la partecipazione alle procedure per il conferimento di Borse di Studio a coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio con un Professore o Ricercatore appartenente alla struttura che richiede l'attivazione della borsa, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. La Borsa di Studio è soggetta al regime fiscale e contributivo previsto dalle disposizioni in vigore al momento dell'erogazione.

Art. 2 – Durata e rinnovo

1. La Borsa di Studio ha la durata di mesi sei (06) dal conferimento e cessa alla scadenza del termine senza necessità di disdetta.
Può essere rinnovata per un eguale o minor periodo, entro il termine di durata complessiva del progetto, secondo le modalità previste e disciplinate dal Regolamento.

Art. 3 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti designati dal Consiglio di

Dipartimento tra i Professori di ruolo e Ricercatori afferenti al Settore Scientifico Disciplinare al quale inerisce il programma di ricerca, ovvero a Settori Scientifici Disciplinari affini.

2. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento.

Art. 4 – Prove di selezione

1. La selezione dei candidati si svolge mediante valutazione della tesi di laurea, del curriculum scientifico e formativo, dei titoli e delle pubblicazioni, delle esperienze lavorative e di studio, comprovanti specifiche competenze scientifiche e professionali idonee allo svolgimento del programma oggetto della borsa. La valutazione dei titoli sarà integrata da un colloquio volto ad accertare l'idoneità dei candidati alla specifica attività di ricerca oggetto della borsa.
2. La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei candidati ammessi, formulando la graduatoria degli idonei.

Art. 5 – Approvazione degli atti e conferimento della borsa

1. Gli atti relativi alla selezione sono approvati con provvedimento del Direttore del Dipartimento. Il provvedimento di approvazione degli atti della selezione sarà pubblicato sul sito web di Ateneo (www.unich.it/albo pretorio on-line).
2. La Borsa di Studio è conferita con provvedimento del Direttore del Dipartimento.
3. Al candidato dichiarato vincitore viene data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il vincitore deve far pervenire al Direttore del Dipartimento una dichiarazione di accettazione con l'impegno ad iniziare l'attività prevista a decorrere dal termine stabilito.

Art. 6 – Tutor

1. L'attività di ricerca del borsista è svolta sotto la supervisione del Ricercatore o del Docente dell'Ateneo "G. D'Annunzio" che assume la qualità di tutor.
2. Al tutor sono affidati la predisposizione del programma formativo e il controllo del corretto svolgimento dell'attività di ricerca. Al termine del periodo di ricerca, presenta al Consiglio di Dipartimento il proprio parere sull'attività svolta dal borsista ed i risultati conseguiti.

Art. 7 – Obblighi del borsista

1. Il borsista non può svolgere attività didattica universitaria. Può qualora nominato "Cultore della materia", e in tale qualità, far parte di Commissioni di esami universitari. Può, inoltre, svolgere seminari riguardanti le sue ricerche.
2. Il titolare della borsa è tenuto a svolgere l'attività di ricerca cui essa è finalizzata, attenendosi al programma formativo predisposto dal tutor e sotto la sua supervisione.

Al termine del periodo di ricerca, deve presentare al Consiglio di Dipartimento una relazione finale sull'attività svolta ed i risultati conseguiti, accompagnata dal parere del tutor.

3. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico, di cui il borsista entri in possesso durante lo svolgimento dell'attività di ricerca, devono essere considerati riservati e, pertanto, non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i quali la borsa è attribuita.

Art. 8 – Divieto di cumulo e incompatibilità

1. Non è ammesso il cumulo con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite (ad eccezione di quelle previste per l'integrazione dei soggiorni all'estero), con assegni di ricerca, con stipendi derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.
2. Il godimento della borsa è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3. Lo svolgimento di lavoro autonomo è compatibile con la borsa di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio di Dipartimento, previa acquisizione del parere motivato del tutor e verificato che l'attività di lavoro non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
4. Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto dell'accettazione della borsa, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare alla struttura interessata qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Art. 9 – Ingiustificata interruzione, sospensione, rinuncia e decadenza

1. In caso di ingiustificata interruzione dell'attività di ricerca, con provvedimento del Direttore del Dipartimento, sentiti il Responsabile scientifico e il Tutor, viene dichiarata la decadenza della fruizione della borsa.
2. A richiesta del borsista, l'attività di ricerca e la fruizione della relativa borsa sono sospese, con provvedimento del Direttore del Dipartimento, nei periodi di assenza dovuti a maternità o a grave e documentata malattia di durata superiore ai trenta giorni, fermo restando che i periodi di sospensione devono essere interamente recuperati.
3. Il titolare della borsa che intenda rinunciarvi è tenuto a darne comunicazione al Direttore del Dipartimento, che provvede a dichiarare la decadenza dalla fruizione della borsa stessa.
Sono fatti salvi i compensi corrisposti per il periodo di fruizione della borsa fino alla data di decadenza.
4. Decadono altresì dal diritto a ricevere la borsa, a seguito di apposito provvedimento del Direttore del Dipartimento, coloro che:
 - entro il termine e con le modalità indicate nel bando di concorso, non accettino espressamente la borsa, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati

nell'impossibilità di farlo per motivi di salute o causa di forza maggiore debitamente comprovate;

- forniscano false dichiarazioni anche relativamente alle cause di incompatibilità, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti;
- non ottemperino agli obblighi di cui all'art. 8.

Art. 10 – Presentazione della domanda

1. La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, deve essere inviata al Direttore del Dipartimento di Architettura, Viale Pindaro N° 42 – 65127 Pescara entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando sul sito web dell'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara (www.unich.it albo pretorio on-line).
2. La domanda potrà essere inviata con le seguenti modalità:
 - a mezzo raccomandata A.R. La data di spedizione è comprovata dal timbro postale. Il plico contenente la domanda con gli allegati deve riportare sull'involucro esterno l'indicazione del cognome e nome, l'indirizzo del candidato e la dicitura "BANDO DARCH N°02/2024". Il Dipartimento non assume responsabilità per il mancato o tardivo recapito della corrispondenza, né per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 - Tramite PEC al seguente indirizzo: dipartimento.architettura@pec.unich.it, riportando in oggetto la dicitura "BANDO DARCH N°02/2024".
3. Le domande pervenute oltre il termine sopra citato o con mezzi di trasmissione diversi da quelli prescritti, non saranno prese in considerazione e di conseguenza escluse dalla selezione. Saranno, inoltre, escluse dalla selezione le istanze prive di sottoscrizione. Per le domande inviate via pec la sottoscrizione deve risultare da firma digitale o da firma autografa accompagnata da copia del documento di identità.
4. Le comunicazioni inerenti la presente procedura di selezione saranno inoltrate ai candidati per mail, all'indirizzo di posta elettronica da ciascuno dichiarato nella domanda di partecipazione.

Art. 11 – Contenuto della domanda

1. La domanda potrà essere redatta secondo il modello contenuto nell'allegato "A". Alla domanda dovranno essere allegati un curriculum vitae e una fotocopia del documento di identità e del codice fiscale, una dichiarazione sostitutiva di certificazioni (allegato "B"), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (allegato "C").

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali sono trattati ricorrendo le condizioni di cui all'art. 6, par. 1° lett. c), lett. e) e lett. f) del Regolamento EU 679/2016 (GDPR), per lo svolgimento delle attività amministrative strumentali alla partecipazione alla procedura selettiva, per quelle necessarie alla gestione del rapporto in caso di conferimento della Borsa nonché all'adempimento di specifici obblighi legali in capo all'Università
2. Al presente bando è allegata l'informativa inerente il predetto trattamento (allegato "D").

Art. 13 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento di selezione del presente bando è il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Architettura dell'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, Viale Pindaro, 42 – 65127 Pescara (tel. 085-453.72.69).

Art. 14 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso si rimanda al Regolamento e alla normativa generale citata in premessa.
2. L'autorità giudiziaria competente per i ricorsi avverso gli atti della presente procedura è il TAR di Pescara.

Il Direttore del Dipartimento di Architettura

Prof. Paolo Fusaro

